



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 21 nonies;

VISTO il D.D.G. 28 novembre 2008, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 09.12.2008 – 4^a Serie speciale – “Concorsi ed esami”;

VISTO l'art. 1 del menzionato bando di concorso, là dove precisa che “E'indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti,” per l'accesso al profilo professionale come sopra riportato;

VISTO il 2° comma dell'art. 2 del D.D.G. 28 novembre 2008, il quale prevede, ai sensi dell'art. 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il riconoscimento di un punteggio, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche se non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007;

VISTO l'art. 9 del bando, là dove, nell'indicare le modalità di determinazione del punteggio finale ai fini della graduatoria di merito, fa espresso riferimento unicamente alla somma della media dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio, escludendo, pertanto, qualsiasi altro punteggio da sommare a quello come sopra determinato per la formulazione di detta graduatoria;

ACCERTATO che, nel caso di specie, il menzionato 2° comma dell'art. 2 del bando di concorso si pone in contrapposizione sia con il riportato art. 1, a norma del quale si è inteso indire un concorso per esami e non anche per titoli, sia con il richiamato art. 9 che, si ribadisce, limita la graduatoria di merito solo ai punteggi conseguiti nelle prove scritte e orali, sia, infine, con l'intero impianto del bando di concorso, che mira alla selezione dei migliori esclusivamente sulla base dell'esito delle prove d'esame, in considerazione delle caratteristiche del profilo professionale cui dovranno accedere i vincitori della procedura concorsuale;

ACCERTATA l'esigenza, ferma restando la validità del bando di concorso di cui al più volte menzionato D.D.G. 28 novembre 2008, di annullare la parte in contrasto con le ulteriori disposizioni del bando, in quanto, ai sensi del citato art. 21 nonies della legge 241/1990, è necessario non solo assicurare il ripristino della legalità violata, ma anche e soprattutto il preminente interesse pubblico di un regolare e corretto svolgimento del concorso;

CONSIDERATO, inoltre che, allo stato attuale, non essendosi ancora svolta alcuna delle prove previste dal bando di concorso, non si è avuto consolidamento di alcuna posizione destinata ad essere negativamente incisa dall'annullamento dell'art. 2, comma 2 dello stesso bando;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

DECRETA

Per le precisazioni formulate in premessa, ferma restando la validità di tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di concorso di cui al D.D.G. 28 novembre 2008, il solo comma 2 dell'art. 2 del menzionato bando è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale - "Concorsi ed esami".

Roma, 07 ottobre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Criscuoli